

CONTRATTO DI RICERCA

Tra

L'Università di Foggia, C.F. n. 94045260711 – Dipartimento/Centro Interuniversitario/Centro Interdipartimentale/____ nella persona del Direttore pro tempore Prof....., codice fiscale, nato ail.....e residente inalla Via, in seguito indicato come “Dipartimento/Centro Interuniversitario/Centro Interdipartimentale/____” (è possibile inserire anche l'acronimo),

e

la società/ente _____, C.F./P.I. _____, con sede legale in _____, via _____, (di seguito, per brevità, anche indicato come “Committente”), rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, domiciliato/a per la presente carica presso la sede della società/ente

Indicate congiuntamente come le “Parti”

con la presente scrittura privata le parti, come sopra indicate,

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente contratto le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:

- a. “Background”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti da una parte prima dell'avvio dell'attività oggetto del presente contratto.
- b. “Sideground”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una parte durante il periodo di efficacia del presente contratto ma non in esecuzione dello stesso.
- c. “Diritti di Proprietà Industriale”: indica la disciplina dettata dalla legge n.102 del 24.07.2023

che ha modificato il d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 ovvero il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.) con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, anche di fatto, alle indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, le opere del disegno industriale, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate (know how), le nuove varietà vegetali.

- d. "Diritti di Proprietà Intellettuale": indica la disciplina dettata dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d'Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – e successive modificazioni con riguardo alle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, ivi inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno industriale.
- e. "Risultato": indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione conseguita in esecuzione dell'attività di ricerca oggetto del presente contratto e in ragione di essa.

Articolo 2 – Oggetto

- 1. Il Committente affida al Dipartimento, che accetta, l'esecuzione del programma di ricerca relativo a _____.
- 2. Le prestazioni relative all'esecuzione del programma sono dettagliatamente elencate nell'allegato tecnico al presente contratto che costituisce parte integrante dello stesso.

Articolo 3 – Responsabile scientifico e referente aziendale

- 1. L'Università svolgerà l'attività di ricerca sotto la direzione scientifica del Prof. _____, cui compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con il Committente e la cui sottoscrizione è apposta per assenso sul presente atto. L'eventuale sostituzione del responsabile scientifico da parte dell'Università deve essere comunicata tempestivamente al Committente per iscritto.
- 2. Il Committente indica _____ quale referente aziendale per i rapporti con l'Università inerenti il presente contratto; l'eventuale sostituzione del referente deve essere comunicata tempestivamente all'Università per iscritto.
- 3. Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica riguardanti il presente contratto dovranno essere trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi:
 - per il Committente _____; [indicare nome, cognome, indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di PEC]
 - per l'Università: Università di Foggia, Dipartimento _____. [indicare nome, cognome, indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di PEC]

Articolo 4 – Durata e rinnovo

1. Il presente contratto ha durata di ____ anni a partire dalla data di stipula, e potrà essere rinnovato alla scadenza tramite scambio di lettera fra le parti.

Articolo 5 – Impegno economico

1. Il Committente, per le prestazioni di cui all'art. 1, riconosce all'Università di Foggia, a favore del Dipartimento, un corrispettivo economico pari a € ____ oltre I.V.A.
2. Il pagamento dell'ammontare predetto avverrà entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche che, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 205/2017, saranno inviate attraverso il sistema di interscambio (codice SDI azienda ____), dal (inserire acronimo dipartimento) nei seguenti termini:
 - Prima rata per € ____ oltre I.V.A. entro ____ giorni dalla firma del contratto;
 - Seconda rata per € ____ oltre I.V.A. entro ____ giorni da ____;
 - _____
3. Il Committente dichiara, ai fini dell'erogazione del corrispettivo di cui al comma 1, di essere: soggetto privato **oppure** Pubblica Amministrazione rientrante nel regime dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 **oppure** Pubblica Amministrazione NON rientrante nel regime dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72.

Articolo 6 – Variazione del programma di ricerca

1. Qualora durante l'esecuzione del programma di ricerca e delle relative prestazioni emerga la necessità di operare una variazione del programma stesso, tale modifica deve essere concordata fra le parti mediante scambio di corrispondenza. Le ragioni della necessità della variazione devono risultare dallo scambio sopramenzionato.

Articolo 7 – Collaborazioni esterne

1. Nello svolgimento delle attività di ricerca di cui al presente Contratto, l'Università è autorizzata ad avvalersi di personale esterno all'Ateneo, anche mediante assegni di ricerca o borse di studio. In tale caso, parte della somma prevista all'art. 5 può essere destinata ai collaboratori esterni impegnati allo svolgimento di specifiche attività relative al programma di ricerca di cui al presente contratto.

Articolo 8 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

1. Il Committente si impegna a fornire all'Università e ai suoi collaboratori l'assistenza necessaria

per condurre la ricerca.

2. Qualora sia necessario, il Committente consente al personale dell' Università incaricato dello svolgimento della ricerca l'accesso alle proprie strutture individuate di volta in volta, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.

Allo stesso modo, qualora si rendesse necessario, l' Università può consentire al personale del Committente l'accesso alle proprie strutture nonché delle proprie attrezzature di laboratorio, individuate di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nell'ateneo ed in conformità ed osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.

3. Il personale di ciascuna delle parti contraenti che, in virtù del presente contratto, ha accesso alle strutture e alle apparecchiature dell'altra parte, è responsabile dei danni causati alle apparecchiature stesse e a terzi.
4. Le parti garantiscono copertura assicurativa al proprio personale relativamente agli infortuni e per i danni ad essi imputati secondo le regole di responsabilità civile.
5. L'utilizzo delle attrezzature dell'altra parte è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Articolo 9 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
2. Le Parti sono responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione e igiene nei luoghi di lavoro, i Datori di lavoro di entrambe le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori esaustiva formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria adeguata in relazione a tutti i rischi ai quali i lavoratori sono esposti.

Articolo 10 – Segretezza

L'Università, nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Committente, in virtù del presente contratto.

Il Committente, analogamente, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l'oggetto del contratto stesso.

Articolo 11 – Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

Il Committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l'utilizzo diretto del nome e/o del logo dell'Università per scopi pubblicitari.

L'Università non potrà utilizzare i risultati ottenuti per farne oggetto di eventuale pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente.

Articolo 12 – Proprietà industriale - Equo Premio

Viene riservata all'Università la piena proprietà di tutti i risultati, brevettabili o non, derivanti dall'attività oggetto del presente contratto, fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi. In conformità con il Regolamento dell'Università in materia di proprietà industriale, i risultati meritevoli di brevettazione o altro tipo di privativa, devono ritenersi un valore aggiunto rispetto all'esito della ricerca oggetto del presente contratto e, pertanto, deve essere riconosciuto agli inventori un premio inventivo.

Articolo 13 - Divulgazione e pubblicazione dei Risultati

1. Ciascuna Parte potrà divulgare e pubblicare, previo assenso del contitolare a cui sarà sottoposto l'eventuale testo da pubblicare, i Risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa conseguiti in esecuzione dell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, nei limiti in cui tale divulgazione non pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati

Articolo 14- Utilizzo dei segni distintivi delle parti

1. Il presente contratto non conferisce alle parti alcun diritto di utilizzare alcun segno distintivo dell'altra Parte.

Articolo 15- Riservatezza

2. Le Parti si impegnano per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
 - a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;

- b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo;
- c) ad impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
- d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salvo le necessità che discendano dall'esecuzione del presente contratto, o salvo consenso espresso della parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali.

Articolo 16 – Trattamento dei dati

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR").
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'Accordo ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Università, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del Contratto.
3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base all'Accordo, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all'Accordo
4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte

5. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
- Per l'Università di Foggia: il Titolare del trattamento dei dati è l'Università di Foggia, con sede in Via Gramsci, n. 89-91, 71122 Foggia, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: protocollo@cert.unifg.it, per informazioni e chiarimenti: teamprivacy@unifg.it; il responsabile della protezione dei dati dell'Università è contattabile a: dpo@unifg.it.
 - Per la Società: il Titolare del trattamento dei dati è _____
6. La società autorizza l'Università a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Contratto tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca, nominativo del committente, valore economico del Contratto.

Articolo 17- Recesso e risoluzione

1. Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto solamente per giustificati motivi o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di _____.
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di contratto già eseguita.
3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del Università per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione-dal Università al Committente.
4. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Università si riserva il diritto di sospendere l'attività di ricerca, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all'esecuzione dell'attività di ricerca sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.
5. *(Opzionale. Se inserito dovrà essere riportato il riferimento in calce al contratto per sottoscrizione specifica di questa clausola)* "Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
 - a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
 - b. Variazione unilaterale e non concordata del programma di ricerca;
 - c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente.

La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l'intenzione di avvalersi della presente clausola.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest'ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Università, al riconoscimento del maggior danno da quest'ultimo patito."

Articolo 18- Clausola di forza maggiore

1. Nessuna delle Parti sarà reciprocamente responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da ritardi o inadempienze nell'esecuzione totale o parziale dei propri obblighi contrattuali, qualora tali ritardi o inadempienze derivino da un evento di forza maggiore o ad altri eventi, occorrenze o cause comunque al di fuori del proprio controllo e ad esse non imputabili.
2. In particolare, ciascuna Parte potrà sospendere l'esecuzione dei propri obblighi qualora tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa a causa di un evento imprevedibile, indipendente dalla sua volontà quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pandemie, sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime, terremoti e altre calamità naturali.
3. La Parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente, per iscritto o tramite PEC, all'altra Parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

Articolo 19- Legge applicabile e controversie

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente contratto, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai Codici Etici.
2. Ogni controversia concernente l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto è definita amichevolmente tra le parti.
3. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto, è il foro di Foggia.

Articolo 20 – Registrazione e spese

1. Il presente contratto viene redatto in due originali, ognuno dei quali custodito da ciascuna parte.
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della parte che ne chiede la registrazione.
3. Le spese di bollo inerenti il presente contratto sono a carico di _____.

Foggia, _____

PER L'UNIVERSITA' di FOGGIA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO

(_____)

(_____)

PER LA SOCIETÀ / ENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(_____)

Pur essendo le clausole del presente contratto frutto della contrattazione delle parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 4 (Durata e rinnovo), 5 (Impegno economico),

PER L'UNIVERSITA' di FOGGIA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(_____)

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO

(_____)

PER LA SOCIETÀ / ENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(_____)